

COMUNE DI TARZO

PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Giunta Comunale

Oggetto:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONCESSIONE D'USO PER LOCAZIONE PORZIONE DI TERRENO PER APPARATI DI TELEFONIA MOBILE.

L'anno 2019, addì ventiquattro del mese di ottobre alle ore 19.15 nella Casa Comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

			Presenti	Assenti
1	Sacchet Vincenzo	Sindaco	X	
2	Bof Gianangelo	Assessore Effettivo		X
3	De Marchi Andrea	Assessore Effettivo		X
4	Pol Antonella	Assessore Effettivo	X	
5	Cesca Michela	Assessore Effettivo	X	
			3	2

Assiste il Segretario Comunale Fontan Rolando il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sacchet Vincenzo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19.08.2010 è stato approvato lo schema di convenzione per l'installazione su terreno di proprietà comunale di apparati di telecomunicazione da parte della ditta H3G SpA per il canone annuale di € 7.500,00, in scadenza il 29/10/2019;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 01.10.2009 con la quale è stato approvato il Piano antenne ai sensi della L.R. 11/04;

Vista la nuova proposta di Wind Tre Spa (società in cui è stata incorporata H3G Spa a seguito di fusione) pervenuta in data 23/10/2019 che prevede sostanzialmente la conferma delle condizioni economiche previgenti, ed in particolare:

- durata di 9 anni;
- canone annuo di € 7.500,00 da corrispondere in due rate semestrali.

Considerato che l'andamento del mercato delle locazioni di aree per antenne di telecomunicazione presenta da tempo un trend negativo;

Preso atto che Anci ha stipulato con gli operatori di telefonia mobile un protocollo di intesa per la determinazione del valore del canone di locazione delle stazioni radio base finalizzate all'erogazione del servizio di telefonia mobile;

Verificato che le condizioni proposte da Wind Tre Spa risultano migliorative rispetto a quanto previsto dal citato protocollo di intesa ANCI e ritenuto pertanto conveniente per l'Ente accettare tale proposta;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 - I° comma del D.Lgs. 18/08/00 n. 267; con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale; con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di accettare la proposta formulata dalla ditta Wind Tre Spa, alle condizioni evidenziate in premessa, con canone annuo di locazione pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), come previsto nella precedente concessione;
5. di approvare il nuovo schema di concessione da sottoscrivere con la ditta Wind Tre Spa;
6. di dare mandato al Responsabile dell'Area Finanziaria di sottoscrivere la convenzione come da schema allegato al presente atto.

Quindi, con separata unanime votazione, favorevole, palesemente espressa,

D I C H I A R A

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/00.

^^^^^^^^^^^^^^

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Pietro Cordella

CONCESSIONE D'USO

Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

tra

Comune di Tarzo con Sede in Tarzo, Via Roma N° 42, codice fiscale n°84000890263, rappresentato in questo atto dal Sig. in qualità di, nato a il e domiciliato per la carica in, Via N°, che agisce e si obbliga esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta, ed in seguito indicato come "**Locatrice**"

e

Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Direzione e Coordinamento VIP-CKH Luxembourg S.à r.l. - con sede legale in Rho (MI) Largo Metropolitana 5, capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, partita IVA 13378520152, C.F. e Registro Imprese di Milano n. 02517580920 in persona del suo procuratore Sig. Gaetano Vigna, che agisce in virtù della procura Rep. n. 18583 / 6031 del 23 gennaio 2018 per atto del Dr. Luca Bollini notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, di seguito indicata come "**Concessionaria**" o "**Wind Tre**", (la Concedente e la Concessionaria nel seguito sono congiuntamente indicate come le "**Parti**").

PREMESSO CHE

- a) In data 19/10/2010 il Comune di Tarzo ha stipulato con H3G S.p.A. una convenzione registrata all'Agenzia delle Entrate di Conegliano in data 25/10/2016 al numero 004234 Serie 3T, avente ad oggetto porzione di terreno di mq 50, sito in Comune di Tarzo, località Corbanese, Via Olimpia, distinta nel Catasto terreni dello stesso Comune di Tarzo, al Foglio 27, su porzione della particella n.788, ora porzione della particella 1024 (ex 788).
- b) H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.]
- c) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono prolungare la convenzione indicata alla precedente lettera a), con decorrenza dal 01/11/2019.

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 - OGGETTO

La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in concessione alla Condittrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno, sita in Comune di Tarzo, località Corbanese, Via Olimpia, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Tarzo, al foglio n. 27, a) su porzione della particella n.1024 (ex 788) il tutto, per complessivi mq 50 il tutto, per complessivi mq circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) di seguito, ("Porzione Concessa") che, sottoscritta dalle Parti, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Concessione (nel seguito la "Concessione").

Il terreno è utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Concedente garantisce alla Concessionaria l'accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alla Porzione Concessa da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Concedente conferma che la Porzione Concessa è idonea all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione Concessa.

La Concedente dichiara, inoltre, che la Porzione Concessa ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Concessionaria.

La Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare la Concessione in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile sui cui insiste la Porzione Concessa di cui alla presente Concessione, fermi restando i diritti della Concessionaria di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La Concessione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dal 01/11/2019 al 31/10/2028

La Concessione potrà essere rinnovata per uguale periodo, alla scadenza, esclusivamente con la previa deliberazione del concedente, escluso il tacito rinnovo.

Per quanto riguarda la disdetta della Concedente, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Concessionaria ha collocato e/o collocherà nella Porzione Concessa oggetto della presente Concessione e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Concessionaria con un preavviso di almeno 18 (diciotto) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELLA PORZIONE CONCESSA

La Concedente prende atto che la Porzione Concessa è già utilizzata dalla Concessionaria per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata della Concessione, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Concedente concede, pertanto, espressamente alla Concessionaria l'autorizzazione ad eseguire, a totale cura e spese di quest'ultima, i lavori e le opere necessarie ad aggiornarne le funzionalità dell'Impianto.

In tale autorizzazione rientrano anche modifiche agli elementi strutturali della Porzione Concessa, innovazioni, migliorie, addizioni, sostituzioni di impianti di qualsiasi genere, sovraccarico dei solai (previa adozione dei dovuti accorgimenti tecnici) e quant'altro necessario all'uso dichiarato della Porzione Concessa.

La Concedente autorizza la Concessionaria, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'immobile, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio della Concedente, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Concessionaria dichiara che l'Impianto è realizzato in piena conformità a tutte le disposizioni di legge vigenti ed a regola d'arte.

La Concedente garantisce che fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni relative alla Porzione Concessa oggetto della Concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre la Concedente dichiara che nella Porzione Concessa non vi è presenza di materiali contenenti amianto.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Concedente si impegna a collaborare con la Concessionaria e/o con le ditte appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della Concessione la Concessionaria avrà l'obbligo della rimessa in pristino stato della Porzione Concessa nei tempi tecnici necessari

La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti Autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

La Concedente potrà concedere ad altri operatori nel settore delle telecomunicazioni qualsivoglia diritto di utilizzazione dell'immobile su cui insiste la Porzione Concessa oggetto della presente Concessione solo con la previa autorizzazione scritta della Concessionaria e dietro presentazione di idonea relazione tecnica, che il nuovo operatore dovrà fornire seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla Concessionaria, che stabilisca la compatibilità dei nuovi impianti con quelli della Concessionaria, pena la riduzione in favore della Concessionaria del canone annuale di Concessione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli Impianti

e salva la facoltà della Concessionaria di risolvere immediatamente la presente Concessione ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula, la validità e l'efficacia della presente Concessione per tutta la sua durata.

La Concedente consente che la Concessionaria applichi o mantenga, nel rispetto dell'eventuale regolamento dello stabile e delle vigenti leggi in materia, agli stipiti ed ai frontali delle parti concesse in uso, insegne pubblicitarie, cartelli e diciture in genere interessanti l'attività della Concessionaria.

La rimozione delle medesime è a cura e spese della Concessionaria.

ART. 4 - CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) -, da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 3.750,00 (Euro tremilasettecentocinquanta/00), ciascuna, da pagarsi entro 60 gg (in caso di fattura si intende entro 60 gg data fattura fine mese - dffm), con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo del Nord Est, sul conto corrente 000000131250 IBAN IT06Z0359901800000000131250 intestato a Comune di Tarzo.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di efficacia della presente Concessione, fermo restando che dalla prima rata del canone di Concessione della Nuova Concessione verrà decurtato il maggior importo, se corrisposto in via anticipata, con l'ultima rata relativa al Precedente Contratto. La Concedente provvederà ad emettere nota di credito, se dovuta, per l'importo pari al conguaglio.

Il canone predetto, si intende al lordo di eventuali ritenute di legge.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 60 (sessanta) giorni dalla relativa scadenza, ove tale ritardo sia imputabile alla Concessionaria, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 Cod. Civ. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti che gli oneri accessori siano interamente a carico della Concedente.

La Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso la stessa, indipendentemente dalla causa dei medesimi e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi. Le Parti espressamente convengono che la Concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dalla presente Concessione.

ART. 5 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE, DEI CREDITI E SUBCONCESSIONE

La Concedente consente sin d'ora alla Concessionaria la facoltà di cedere la presente Concessione o subconcedere anche parzialmente la Porzione Concessa a terzi. In entrambi i casi la cessione o la subconcessione saranno comunicate alla Concedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

È fatto divieto alla Concedente di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dalla Concessione, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Concessionaria. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare alcun atto di disposizione da parte della Concedente neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto alla Concessionaria di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Cod. Civ., con conseguente diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni.

Nel caso in cui la Concedente intendesse trasferire a titolo oneroso a Porzione Concessa o l'immobile di cui fa parte ovvero locare la medesima o l'immobile di cui fa parte a terzi, spetterà alla Concessionaria il relativo diritto di prelazione.

ART. 6 - RECESSO ANTICIPATO

La Concedente consente che la Concessionaria possa recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale della Porzione Concessa, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di rilascio parziale della Porzione Concessa, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà Concessa dalla Concessionaria.

Inoltre la Concessionaria avrà il diritto di recedere dalla Concessione con un termine di preavviso di giorni 10 (dieci) qualora si verifichi almeno una tra le sottoelencate ipotesi:

a) assunzione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti e della Magistratura, di provvedimenti ostativi, anche se non definitivi, al mantenimento dell'Impianto ed al suo utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare;

b) mancato conseguimento della disponibilità dei locali, appartenenti a terzi, ove dovranno essere installate ulteriori apparecchiature necessarie al funzionamento dell'Impianto.

ART. 7 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione della Concessione saranno sostenute dalla Concessionaria e dalla Concedente in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Concessionaria.

A tutti gli effetti della Concessione e di legge, le Parti eleggono domicilio:

La Concedente: in Via Roma n.42 – Tarzo;

La Concessionaria: in Via Cesare Giulio Viola, n° 48 - 00148 – Roma.

ART. 8 - MEDIAZIONE E FORO COMPETENTE

Ai sensi del D. Lgs 28/2010, tutte le controversie relative alla Concessione saranno devolute ad un tentativo di mediazione da espletarsi secondo la procedura prevista dal Regolamento dell'organismo MediaMenti s.r.l., società iscritta presso il Ministero della giustizia al n. 201 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione. Il Regolamento, la modulistica e la tabella delle indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura e sono rinvenibili sul sito www.mediamenti.com. La sede della mediazione sarà Roma.

Le Parti espressamente pattuiscono la competenza esclusiva del predetto organismo con espressa esclusione di qualsiasi altro Organismo di mediazione.

Qualora non sia stata risolta entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal deposito dell'istanza di mediazione, la controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Roma, salvo diversa disposizione inderogabile di legge.

ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

In relazione alle attività che saranno eseguite nell'ambito della presente Concessione, a seguito della sottoscrizione per accettazione della stessa, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), la normativa di attuazione e di adeguamento al Regolamento, nonché di ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare con riferimento ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").

Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l'esecuzione della presente Concessione, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all'art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Concessione nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.

Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione della presente Concessione nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dalla presente Concessione, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.

Wind Tre S.p.A. non sarà responsabile delle eventuali violazioni della Concedente alla disciplina in materia di tutela dei dati personali richiamata nel presente articolo. In ogni caso, Wind Tre S.p.A. sarà tenuta indenne e manlevata da ogni perdita, costo, onere, danno, spesa (incluse le spese legali), pregiudizio, sanzione subita o sostenuta o responsabilità, (inclusi quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 82 del Regolamento) derivante da una violazione totale o parziale o da una errata applicazione del Regolamento e/o delle altre norme o disposizioni applicabili in materia di trattamento dei dati personali, decisi da un'autorità giudiziaria o altra autorità competente a sfavore di Wind Tre S.p.A. in conseguenza di qualsiasi azione e domanda, giudiziale o extragiudiziale.

Wind Tre S.p.A. ha provveduto a nominare un DPO.

La Concedente sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione della presente Concessione, le informazioni riservate di cui alla Concessione stessa.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Concedente vincolanti per tutta la durata della presente Concessione salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

La Concessione costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le Parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione alla Concessione non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

....., lì gg/mm/aaaa

La Concedente

La Concessionaria


Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Concedente in relazione al disposto nell'art. 1341 Cod.Civ. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 2) (Durata), 3) (Destinazione della Porzione Concessa), 4) (Canoni), 5) (Cessione della Concessione e dei crediti e subconcessione), 6) (Recesso anticipato), 8) (Mediazione e foro competente), 9) (Riservatezza), 10) (Disposizioni finali).

....., lì gg/mm/aaaa

Per accettazione
La Concedente

Elenco Allegati

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Sacchet Vincenzo
(firma acquisita digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fontan Rolando
(firma acquisita digitalmente)

Il sottoscritto

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 125, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- Che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Checuz Nicoletta